

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 17

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MARNIGA e CUTRERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

—
Prolungamento del tempo necessario a prescrivere in caso
di impugnazioni presentate dall'imputato
—

ONOREVOLI SENATORI. - È ben noto che una delle cause del distorto uso dei mezzi di impugnazione è quella di prolungare il corso del processo allo scopo di giungere alla maturazione del termine di prescrizione del reato.

Tale anomala utilizzazione dell'istituto della impugnazione, già gravemente pregiudizievole per l'ordinato e razionale svolgimento del processo in base al codice previgente, lo sarà ancora di più con riferimento al nuovo codice di rito.

Il successo della nuova procedura è infatti legato alla conclusione del maggior numero di processi prima della fase dibattimentale o comunque in tempi brevi. A questo fine il nuovo processo prevede

alcuni istituti e tipi di procedimento speciali (giudizio abbreviato, giudizio immediato, così detto «patteggiamento» per l'applicazione della pena), che però presuppongono il consenso o meglio la collaborazione dell'imputato.

Orbene, la prospettiva del vantaggio dato dai tempi lunghi del processo, in contemplazione della maturazione della prescrizione del reato, possono legittimare il timore che le procedure abbreviate ed il patteggiamento di cui al libro VI del codice di procedura penale, che eliminano o riducono la durata del processo, saranno osteggiati.

È questa una eventualità concreta e capace di vanificare uno dei principali obiettivi del nuovo codice di rito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un efficace rimedio sembra essere dato dal prolungamento dei termini di prescrizione, a seguito della proposizione da parte dell'imputato (e non anche dal pubblico ministero) dell'appello e del ricorso per cassazione.

In attesa di coordinare il testo dell'articolo 160 con gli istituti del nuovo codice dai quali far derivare la interruzione del corso della prescrizione, sembra utile, fin da ora, predisporre il rimedio, oggetto del presente disegno di legge, la cui utilità è palese ed attuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 160 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. - (*Prolungamento dei termini di prescrizione*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 160, i termini di prescrizione stabiliti dall'articolo 157 sono aumentati di un terzo se l'imputato propone appello e della metà se l'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna».